



Burkhard J. Berkmann

(professore ordinario di Diritto canonico presso l'Università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, Istituto canonistico di Klaus Mörsdorf)

**Lo status dei cattolici orientali in Germania.
Una sfida attuale per il coordinamento tra i due Codici ***

*The Status of Oriental Catholics in Germany.
A current challenge for the coordination of the two Codes **

ABSTRACT: According to an estimate by the Secretariat of the German Bishops' Conference, about 200,000 members of fourteen different Eastern Catholic Churches currently live in Germany. A first large migratory wave with a lasting impact up to today emerged with members of the Ukrainian Greek Catholic Church in the first decades of the 20th century. Lately, due to migration from Syria and Iraq starting in 2015, a larger number of Eastern Catholics - estimated by some in the five-digit range - have arrived in Germany. The change brought about by migration poses new challenges for pastoral care and canon law in Germany. The Ukrainians have their own jurisdiction in the form of an Apostolic Exarchy. All other Oriental Catholics have been entrusted to local Latin ordinaries by a decree of the Congregation for the Oriental Churches according to can. 916, § 5, CCEO. Therefore, the solution of many legal questions requires a synopsis of both codes. Do Latin parish priests have the authority to celebrate marriages for Oriental couples per se? To which church do children from a mixed marriage belong? The motu proprio *De concordia inter Codices* did not answer all questions and has also brought new ones.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Lo status dei cattolici orientali in Germania - 2.1. I fedeli della Chiesa ucraina - 2.2. Gli altri cattolici orientali - 3. Facoltà dei parroci latini di sposare coppie orientali? - 4. Chiesa di appartenenza dei figli di matrimoni misti - 4.1. Efficacia anche nella sfera giuridica latina? - 4.2. La situazione prima del motu proprio *De concordia inter Codices* - 4.3. La situazione dopo il motu proprio *De concordia inter Codices* - 5. Conclusioni.

1 - Introduzione

Attualmente vivono in Germania circa 200.000 fedeli di quattordici diverse Chiese cattoliche di uno dei riti orientali¹. La prima grande ondata di

* Contributo sottoposto a valutazione. Article peer evaluated.



immigrazione arrivò nei primi decenni del XX secolo con i membri della Chiesa greco-cattolica ucraina². Più recentemente, nel corso della migrazione dal Medio Oriente a partire dall'anno 2015, sono arrivati in Germania oltre diecimila cattolici orientali³. Si stima, per esempio, che vivano in Germania 10.000 caldei e 8.000 maroniti⁴. Tale sviluppo pone nuove sfide alla pastorale e al diritto canonico.

Questo contributo è suddiviso in due parti. La prima riguarda lo *status* giuridico dei cattolici orientali in Germania in generale. Lo *status* degli ucraini è diverso da quello degli altri orientali. La seconda parte affronta come esempio due sfide attuali che rientrano nell'area di intersezione dei due Codici e che non sono state risolte dal motu proprio *De concordia inter codices*, anzi si sono aggravate. La prima sfida riguarda la questione se i pastori latini abbiano di per sé l'autorità di sposare coppie orientali. L'altra sfida riguarda la questione della Chiesa di appartenenza dei figli di matrimoni misti.

2 - Lo *status* dei cattolici orientali in Germania

2.1 - I fedeli della Chiesa ucraina

Il territorio di nessuna Chiesa cattolica orientale si estende fino alla Germania. Comunque, anche al di fuori del territorio proprio di una Chiesa *sui iuris* si può stabilire una gerarchia. In questa ottica Papa Giovanni XXIII ha eretto in Germania nel 1959 un esarcato apostolico per

¹ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Handreichung: Kirchenrechtliche Fragen in der pastoralen Praxis mit Gläubigen der katholischen Ostkirchen* (24 agosto 2020), pp. 7 s. Le cifre dei membri delle singole chiese cattoliche orientali in Germania si trovano in J. OELDEMANN, *Die Kirchen des christlichen Ostens. Orthodoxe, orientalische und mit Rom unierte Kirchen*, Topos, Regensburg, 2016, 4^a ed., pp. 69-144. Tuttavia, esse non tengono ancora conto della recente ondata migratoria.

² Cfr. H. PREE, *Die "Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien" und ihr rechtliches Verhältnis zur Römisch-Katholischen Kirche in Deutschland*, in *Clarissimo Professori Doctori Carolo Giraldo Fürst. In memoriam Carl Gerold Fürst (= AIC 50)*, a cura di E. GÜTHOFF et alii, Peter Lang, Frankfurt a. M., pp. 421-440, 423.

³ Cfr. P. KONERSMANN, *Integration von zugewanderten Christen fördern. "Die Seele nachkommen lassen"* (19 novembre 2017), in <https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2017-11-19/integration-von-zugewanderten-christen-foerdern> (ultimo accesso 19 gennaio 2022).

⁴ P. KONERSMANN, *Integration*, cit.



gli ucraini cattolici di rito bizantino⁵. Questi costituiscono il più grande gruppo di cattolici orientali in Germania. L'Esarcato gode di una giurisdizione propria, direttamente subordinata al Papa. La sede dell'Esarca si trova a Monaco, perché qui una parrocchia ucraina esisteva già dal 1940 e la maggior parte degli ucraini che vivevano in Germania dopo la guerra risiedevano in Baviera. L'Esarca Apostolico è membro della Conferenza Episcopale Tedesca - ma ha soltanto voto consultivo (can. 450, § 1, CIC)⁶. Il territorio dell'Esarcato comprende non solo la Germania, ma anche la Danimarca, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia. Ne fanno parte circa 50.000 fedeli⁷.

2.2 - Gli altri cattolici orientali

Per tutti gli altri cattolici orientali in Germania esiste un sistema ai sensi del can. 916, § 5, CCEO. Nel 1994 la Congregazione per le Chiese Orientali ha emesso un decreto secondo cui questi sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo latino⁸. Ciò significa che la responsabilità giuridica e pastorale spetta ai vescovi diocesani latini⁹. Questi hanno creato diverse strutture pastorali.

Al livello di base c'è la *Missio sine cura animarum*. Nell'arcidiocesi di Berlino, le unità pastorali per alcuni cattolici orientali, ossia maroniti e caldei, sono costituite in questa forma¹⁰. Nella diocesi di Limburgo, esistono tali missioni per i cattolici siro-malankaresi, siro-malabaresi, etiopici ed eritrei¹¹.

Una forma più avanzata è la *Missio cum cura animarum*. In Germania è talvolta chiamata semplicemente "missione"¹² oppure "centro pastorale

⁵ Cfr. H. PREE, *Apostolische Exarchie*, cit., pp. 421-440.

⁶ H. PREE, *Apostolische Exarchie*, cit., p. 432.

⁷ SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio 2021*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, p. 996.

⁸ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Decreto del 30 novembre 1994*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 164, 1995, p. 152.

⁹ Cfr. J. MANDIYIL, *La situazione giuridica e pastorale dei fedeli delle Chiese cattoliche Orientali in Germania*, in *Ius Ecclesiae*, 25, 2013, pp. 131-152, 135-137.

¹⁰ Cfr. ARCIDIOCESI DI BERLINO, *Vorläufige Richtlinie* (1° aprile 2017), n. 1.

¹¹ VESCOVO DI LIMBURG, *Errichtung der Pastoralen Räume "Frankfurt-Höchst", "Frankfurt-Mitte", "Frankfurt-Nordost", etc.*, 15 e 21 dicembre 2011, in *Amtsblatt des Bistums Limburg*, 13, 2011, pp. 261-264.

¹² Per esempio, ARCIDIOCESI DI COLONIA, *Richtlinien Internationale Katholische Seelsorge*, 1° novembre 2008, in *Amtsblatt des Erzbistums Köln*, 148, 2008, pp. 263-266, 264.



autonomo" ed è la forma più frequente di struttura pastorale per i cattolici orientali. In alcuni casi il pastore porta il titolo di "parroco"¹³. Un esempio di questa forma giuridica è la Missione Caldea¹⁴ delle (arci)diocesi bavaresi. Tuttavia, in molti luoghi, contrariamente al concetto di una *missio cum cura animarum*, i registri sono tenuti dalle parrocchie territoriali latine¹⁵.

Una forma ancora più avanzata è la quasi-parrocchia nel senso del can. 516 CIC¹⁶. Ne costituisce un esempio la parrocchia cattolica eritrea di Stoccarda "San Giustino de Jacobis"¹⁷. Solo in pochi casi sono state erette delle vere e proprie parrocchie personali. Il vescovo della diocesi di Rottenburgo-Stoccarda ha eretto una parrocchia personale per i caldei nel 2010¹⁸. Questa tiene i propri registri parrocchiali, ma non cerca il riconoscimento statale come corporazione pubblica¹⁹. Così, non è finanziariamente indipendente, ma assegnata alla parrocchia territoriale latina.

3 - Facoltà dei parroci latini di sposare coppie orientali?

In un sistema secondo il can. 916, § 5, CCEO, come esiste in Germania, si pone la questione fondamentale di chi abbia la facoltà di celebrare i

¹³ Per esempio, **ARCIVESCOVO DI MONACO E FRISINGA, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE BAVARESE**, *Errichtungsurkunde Selbständige Seelsorgerstelle (missio cum cura animarum) für die Mitglieder der Chaldäischen Kirche im Bereich der bayerischen Erzdiözesen und Diözesen* (6 dicembre 2001), in *Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising*, 2002, n. 6.

¹⁴ *Ibidem*. Al capo della Missione Cattolica di lingua rumena di Monaco (*Missio cum cura animarum*) sono stati conferiti i diritti e i doveri di un parroco in conformità al can. 518 CIC, che si riferisce alle parrocchie personali.

¹⁵ Cfr. **L'ARCIVESCOVO DI MONACO E FRISINGA**, *Errichtungsurkunde*, cit., n. 10; **VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI EICHSTÄTT**, *Instruktion zu den Canones 535, § 2; 866, § 3; 1116, § 2 e 1183, § 3, CIC/1983* (21 gennaio 2019), in *Amtsblatt des Bistums Eichstätt*, 166, 2019, pp. 18-21, n. 10, sezione V.

¹⁶ Senza canone corrispondente nel CCEO.

¹⁷ **VEESCOVO DI ROTTENBURG-STUTTGART**, *Dekret Nr. A/258 zur Errichtung der Eritreischen Katholischen Gemeinde Stuttgart "St. Justin de Jacobis"* (13 febbraio 2006) [non pubblicato].

¹⁸ *Dekret über die Änderung des Dekrets zur Errichtung der Chaldäischen Katholischen Gemeinde Stuttgart "Mar Shimon Bar Sabai" vom 1. Oktober 2010*, BO-Nr. 2958 - 31 maggio 2016 (1° giugno 2016), in *Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart* 8, 15 luglio 2016, p. 214 s.

¹⁹ *Ibidem*, p. 214 s.



matrimoni dei cattolici orientali. È certo che spetta agli Ordinari del luogo latini perché sono designati dal decreto della Congregazione per le Chiese Orientali. Se questi nominano sacerdoti per la cura pastorale dei cattolici orientali, tali sacerdoti di solito hanno questa facoltà, o in virtù dell'ufficio²⁰ o per delega²¹. I parroci personali²² e i capi di una *missio cum cura animarum*²³ l'hanno in virtù dell'ufficio, mentre i cappellani nel senso del can. 566, § 1, CIC e i capi di una *missio sine cura animarum* la ricevono per delega. La questione spinosa, tuttavia, è se, oltre a questi sacerdoti, anche i parroci territoriali latini godano della facoltà di assistere ai matrimoni di coppie cattoliche orientali. Due diocesi tedesche hanno inviato alla Curia romana richieste su questo argomento: una al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, l'altra alla Congregazione per le Chiese Orientali. Hanno ricevuto risposte contraddittorie.

Secondo la risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, datata 4 luglio 2014²⁴, un parroco latino necessita di una delega della facoltà di assistere al matrimonio di due cattolici orientali. Tuttavia, sulla base del can. 1109 CIC, egli può assistere al matrimonio senza problemi se uno degli sposi appartiene alla Chiesa latina. La richiesta aveva in mente proprio quella situazione in cui non è stato adottato alcun provvedimento ai sensi del can. 916, § 4, CCEO, cioè nessun parroco è stato designato per i cattolici orientali interessati. Inoltre, la risposta chiarisce che il cattolico orientale in questa situazione non è un suddito del parroco del luogo, ma è (solo) un suddito dell'Ordinario del luogo nel senso del can. 916, § 5, CCEO. Da questa risposta emergono quindi due risultati rilevanti. In primo luogo, i §§ 4 e 5 del can. 916 CCEO possono essere collegati. In secondo luogo, i cattolici orientali, in una situazione ai sensi del can. 916, § 5, CCEO, possono essere intesi come sudditi dell'Ordinario del luogo

²⁰ Per esempio, **ORDINARIATO EPISCOPALE DI SPIRA**, *Trauungen durch die Seelsorger der Katholischen Ausländermissionen im Bistum Speyer*, in *Oberhirtliches Verordnungsblatt. Amtsblatt für das Bistum Speyer* 12, 1991, p. 528.

²¹ Ad esempio, *Seelsorge für die Syrisch-Katholischen Christen im Bistum Augsburg* (1 Dicembre 2017), in *Amtsblatt für die Diözese Augsburg*, 13, 2017, p. 478.

²² Cfr. **R. AHLERS**, can. 530, in *Münsterischer Kommentar zum CODEX IURIS CANONICI*, 43^a ed., gennaio 2008, paragrafo 5.

²³ Art. 7, § 2, dell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*. Qui sono chiamati "cappellani", ma i loro poteri vanno oltre l'estensione minima del can. 566, § 1, CIC, così che sono assimilati ai parroci.

²⁴ **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, Lettera Prot. n. 14575 del 2014 (4 luglio 2014), riferimento in *De processibus matrimonialibus* 21/22, 2014/15, 251.



latino. La risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è del tutto in linea con l'opinione della maggioranza dei canonisti²⁵.

Tuttavia, la risposta della Congregazione per le Chiese Orientali del 23 ottobre 2013 aveva sostenuto la soluzione opposta²⁶. Secondo questa, un parroco del luogo latino non ha bisogno di una delega per assistere al matrimonio di due cattolici orientali - essendo almeno uno di questi suo suddito - ma è in grado di farlo in forza del suo ufficio. Secondo questa visione, il parroco del luogo latino è di per sé *parochus proprius* dei cattolici orientali domiciliati nel territorio parrocchiale. La ragione addotta è che il decreto emanato per la Germania dalla Congregazione per le Chiese Orientali sulla base del can. 916, § 5, CCEO non richiede una delega. Qui si presume che una designazione dell'Ordinario del luogo secondo il can. 916, § 5, CCEO includa i parroci del luogo. Inoltre, la risposta afferma che ciò corrisponde alla pratica mondiale della Santa Sede. Sarebbe quindi sorprendente se in Germania, dove i vescovi latini sono incaricati della cura pastorale dei cattolici orientali secondo il suddetto decreto, ciò non valesse automaticamente anche per i parroci nei confronti dei fedeli domiciliati nella parrocchia.

²⁵ Per esempio, **R. ALTHAUS, J. PRADER, H.J.F. REINHARDT**, *Das kirchliche Eherecht*, Ludgerus, Essen, 2014, 5^a ed., p. 41; **W. AYMANS, K. MÖRSDORF**, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, vol. III, *Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst*, Ferdinand Schöningh, Paderborn et al., 2007, p. 492; **J.C. PENALVER**, *La atención pastoral de los fieles de otras iglesias sui iuris en territorios latinos*, in *Estudios Eclesiásticos*, 78, 2003, pp. 715-742, 740; **M. DELGADO GALINDO**, *El domicilio canónico*, EUNSA, Pamplona, 2006, p. 97; **P. GEFAELL**, *L'Erezione di circoscrizioni Siro-Malabaresi per tutto il territorio dell'India*, in *Ius Ecclesiae* 30, 2018, pp. 362-366, 365; **A. KAPTIJN**, *La place du ministre ordonné latin ou oriental par rapport au mariage des catholiques orientaux*, in *L'Année Canonique* 57, 2016, pp. 229-248, 242; **K. LÜDICKE**, can. 1109 Münsterischer Kommentar zum CODEX IURIS CANONICI, 53^a ed., aprile 2017, paragrafo 6; **J. MANDIYIL**, *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i cattolici delle chiese orientali «ratione habita utriusque codicis»*. *La necessità di lineamenti delle Conference Episcopale per la cura pastorale dei fedeli orientali in Germania*, Dissertatio ad doctoratum, Roma, 2011, pp. 200 s.; **L. NAVARRO**, *Persons, Juridical Acts (cc. 909-935)*, in *A guide to the Eastern Code. A commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, a cura di G. NEDUNGATT, G. RUYSSSEN, Oriental Institute Press, Rome, 2020, 2^a ed., pp. 767-782; 619-634, 625; **U. NOWICKA**, *La forma canonica di celebrazione del matrimonio. Problemi interecclesiali*, in *Iustitia et Iudicium. Studi di Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico in Onore die Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 903-921, 907; **N.R.A. RACHFORD**, *Change of Church Sui Iuris and Marriage*, in *CLSA* 2000, pp. 168-171, 171; **L. SABBARESE**, *La concordanza tra i Codici. Con il testo integrale del motu proprio De concordia inter Codices*, EDB, Bologna, 2017, p. 41.

²⁶ **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, Lettera Prot. n. 176/95 (23 ottobre 2013), riferimento in *De processibus matrimonialibus* 21/22, 2014/15, pp. 243-245.



Ciò che è veramente sorprendente, tuttavia, è che la risposta fa riferimento anche alla lettera della Commissione per la riforma del Codice del 16 giugno 1983²⁷, che si riferisce a un luogo in cui c'era solo una diocesi latina e che afferma che il parroco latino necessita di una delega del suo Ordinario del luogo. Questa lettera dice quindi il contrario di ciò che la Congregazione per le Chiese Orientali vuole motivare. A parte questo punto poco chiaro, tuttavia, l'argomentazione della Congregazione per le Chiese Orientali non può essere semplicemente scartata a priori, anche se corrisponde solo all'opinione minoritaria dei canonisti²⁸.

La risposta della Congregazione è interessante anche sotto un altro aspetto che ha assunto maggiore importanza attraverso il motu proprio *De Concordia inter codices*. Pur essendo stata emessa prima del motu proprio, essa richiama l'attenzione su un punto che è stato poi modificato dal motu proprio. Si tratta di una differenza di formulazione tra il can. 1109 CIC e il can. 829, § 1, CCEO²⁹. Il can. 1109 CIC originariamente recitava così: "Loci Ordinarius et parochus [...] vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini"³⁰.

Qui non era chiaro se la clausola "dummodo" si riferisse solo ai non sudditi o anche ai sudditi. Di solito, la clausola veniva riferita a entrambi.³¹ Ciò implica che, anche se si tratta di due sudditi, ne deve appartenere alla Chiesa latina almeno uno affinché il parroco del luogo sia autorizzato a celebrare il matrimonio. Ma questa interpretazione è considerata errata dalla Congregazione per le Chiese Orientali nella sua risposta.

Infatti, il can. 829, § 1, CCEO è formulato in modo diverso:

²⁷ Risposta della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (16 giugno 1983), in **J. OCHOA**, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. VI, Institutum Iuridicum Claretianum, Roma, 1987, n. 4985, p. 8650 s.

²⁸ Per esempio **L. LORUSSO**, *I matrimoni degli orientali in ambito latino*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. GEFAELL, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 305-351, 339.

²⁹ Gefaell già sosteneva, quando la differenza esisteva ancora, di interpretare il can. 1109 CIC alla luce del can. 829, § 1, CCEO, cfr. **P. GEFAELL**, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in *Ius Ecclesiae* 18, 2006, pp. 861-876, 868.

³⁰ In italiano: "L'Ordinario del luogo e il parroco [...] in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino."

³¹ Per esempio **R. SEBOTT**, *Das neue kirchliche Eherecht*, Knecht, Frankfurt a. M., 2005, 3^a ed., p. 153.



“Hierarcha loci et parochus loci [...] intra fines sui territorii ubique valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi”³².

Qui è chiaro che la clausola “dummodo” si riferisce solo ai non sudditi. Quindi si può concludere *a contrario* che se gli sposi sono sudditi del parroco del luogo, allora non è necessario che almeno uno di loro appartenga alla Chiesa *sui iuris* del parroco³³. In altre parole, il parroco del luogo ha la facoltà di benedire un matrimonio di due cattolici domiciliati nel suo territorio parrocchiale ma non appartenenti alla sua Chiesa *sui iuris*.

Il punto interessante è che il motu proprio *De concordia inter codices del 2016*, cioè successivo alle due risposte dei dicasteri romani, ha allineato il testo del CIC con quello del CCEO. Ciò significa che oggi anche nel CIC la clausola “dummodo” fa riferimento solo ai non sudditi.

“Loci Ordinarius et parochus [...] vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum sed etiam, dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum”.

Ora è possibile porsi la seguente domanda: Il legislatore supremo ha deciso la questione controversa a favore della visione giuridica della Congregazione per le Chiese Orientali?³⁴ La cosa non deve necessariamente essere vista in questo modo. Infatti, la questione di fondo è se i cattolici orientali in un sistema secondo il can. 916, § 5, CCEO diventano - in virtù del loro (quasi-) domicilio - sudditi del parroco del luogo o solo dell'Ordinario del luogo. Se già a questa domanda si risponde negativamente, la formulazione del can. 1109 CIC non ha alcun effetto sulla facoltà del parroco latino di sposare cattolici orientali. La dottrina prevalente di solito risponde negativamente a questa domanda, perché né il can. 916, § 5, CCEO né il decreto della Congregazione per le Chiese Orientali basato su questo canone prendono in considerazione l'autorità

³² In italiano: “Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo [...] benedicono validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due parti sia ascritta alla propria Chiesa *sui iuris*”.

³³ Cfr. J. MANDIYIL, *Diritti*, cit., pp. 200 e 243.

³⁴ Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha già indicato nella sua risposta una decisione imminente su questo tema. La risposta dovrebbe essere valida solo finché questa decisione non è ancora stata presa?



del parroco del luogo. I cattolici orientali diventerebbero sudditi del parroco latino solo se quest'ultimo fosse designato dall'Ordinario del luogo come parroco proprio in conformità al can. 916, § 4, CCEO³⁵. A quanto pare, la pratica amministrativa degli ordinariati tedeschi al riguardo non è cambiata dall'entrata in vigore del motu proprio *De concordia inter codices*³⁶, anzi, la modifica al canone in gran parte non è stata nemmeno notata³⁷. Anche se l'opinione della Congregazione per le Chiese Orientali è diventata più plausibile attraverso il motu proprio, la strada più sicura è in ogni caso quella di delegare la facoltà matrimoniale ai parroci latini³⁸.

Comparazione tra il can. 1109 CIC e il can. 829 CCEO		
CIC 1983 can. 1109	CCEO 1990 can. 829	De concordia 2016 can. 1109 CIC
Loci Ordinarius et parochus [...] vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini.	Hierarcha loci et parochus loci [...] intra fines sui territorii ubique valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi.	Loci Ordinarius et parochus [...] vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum sed etiam, dummodo alterutra pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum.

³⁵ Cfr. M. MÜLLER, *Die Befugnis zur Benediktion von Eheschließungen orientalischer Katholiken durch lateinische Pfarrer*, in *De processibus matrimonialibus* 21/22, 2014/15, pp. 235-253, 251.

³⁶ Cfr. ad esempio TRIBUNALE DELLA DIOCESI DI ROTTENBURG-STUTTGART (ed.), *Opuscolo "Ehevorbereitungsprotokoll leicht gemacht. Hinweise für die pastoralen Mitarbeiter der Diözese Rottenburg-Stuttgart"*, Rottenburg, 2014-2020 (a partire da febbraio 2020), marginale n. 5; CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Handreichung* (24 agosto 2020), cit., n. 2.2.5.3.

³⁷ È significativo che la traduzione tedesca commissionata dai vescovi di lingua tedesca ignori questo cambiamento. A parte la sostituzione del termine "rito", l'ottava edizione del 2017 e la nona edizione del 2018 non offrono altre traduzioni del can. 1109 rispetto alle edizioni precedenti alla *De concordia inter Codices*. Non si può determinare se questo sia stato fatto accidentalmente o deliberatamente. D'altra parte, Lüdicke ha recepito il cambiamento del testo latino anche nella traduzione tedesca: K. LÜDICKE, c. 1109 Münsterischer Kommentar zum CODEX IURIS CANONICI, 54^a ed., novembre 2017.

³⁸ Cfr. M. MÜLLER, *Befugnis*, cit., p. 252. Alla luce delle opinioni giuridiche contrastanti all'interno della Curia Romana, Müller si chiede se possa esistere un dubbio di diritto in base al quale anche le leggi invalidanti non siano vincolanti (can. 14 CIC, 1496 CCEO). La conseguenza sarebbe che i matrimoni di due cattolici orientali, celebrati dal parroco latino, non sarebbero invalidi per mancanza di forma. Müller, tuttavia, tende a raccomandare la concessione di una delega in ogni caso.



4 - Chiesa di appartenenza dei figli di matrimoni misti

Se uno solo dei genitori è cattolico - cioè in un matrimonio misto - il can. 29, § 1, CCEO stabilisce che il figlio è ascritto alla Chiesa *sui iuris* del genitore cattolico, anche se questo è la madre. Il significato di questo canone è controverso.

Secondo un punto di vista, questa disposizione porta a una sorta di automatismo. Indipendentemente dal fatto che i genitori abbiano voluto e disposto un battesimo cattolico, il bambino diventa comunque cattolico attraverso il battesimo e viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* del genitore cattolico.

Secondo l'altro punto di vista, la norma si applica solo nel caso in cui i genitori decidano che il figlio debba essere ascritto alla Chiesa cattolica attraverso il battesimo. In questo caso, lo scopo della norma consiste nello specificare che il figlio viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* del genitore cattolico - e non, per esempio, a quella Chiesa cattolica *sui iuris* che corrisponde alla Chiesa non cattolica dell'altro genitore.

La prima interpretazione è sostenuta dalla Curia Romana³⁹ e dalla parte minore della dottrina canonistica⁴⁰. Viene giustificata con la tradizione giuridica e la protezione della fede (cattolica). Tuttavia, la maggioranza dei canonisti adduce argomenti importanti a favore della seconda interpretazione⁴¹. La questione della Chiesa cattolica *sui iuris* alla

³⁹ **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, Nota Prot. n. 3 del 2002 (2 novembre 2002), in *L'inscription dans une Église de droit propre*, a cura di B. GONÇALVES, Edizioni Orientalia Christiana, Roma, 2018, p. 416; **SEGRETERIA DI STATO**, Lettera n. 510.936 (14 settembre 2002), in *L'inscription dans une Église de droit propre*, cit., p. 415; **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Risposta Prot. N. 2770/70-15414 (23 luglio 2002), in *L'inscription dans une Église de droit propre*, cit., pp. 413-414.

⁴⁰ Cfr. **P. ERDŐ**, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, in *Folia canonica*, 1, 1998, pp. 9-35, 21; **P. SZABÓ**, *L'ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettura dello ius vigens nella diaspora*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. GEFAELL, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 151-232, 179-181; **L. SABBARESE**, *Commento alle modifiche apportate al Codice con il m.p. "De concordia inter Codices"*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 57, 2017, pp. 589-632, 603.

⁴¹ **R. AHLERS**, *Rituszugehörigkeit und Rituswechsel nach CIC und CCEO*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente (Festschrift Carl Gerold Fürst)*, a cura di H. ZAPP et alii, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2003, pp. 423-432, 427 s.; **P. GEFAELL**, *Harmonizing the two Codes: Open Legal Issues*, in *Dharmaram Canonical Studies*, 16, 2016, pp. 3-18, 8; **P. GEFAELL**, *Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti*, in *Folia Canonica*, 12, 2009, pp. 153-166; **P. GEFAELL**, *El Derecho Oriental desde la Promulgación del CIC y del CCEO*, in *Ius Canonicum*, 97, 2009, pp. 37-65, 64; **A. KAPTIJN**, *Le statut juridique des enfants mineurs nés des mariages*



quale ascrivere la prole presuppone logicamente che la prole sia incorporata innanzi tutto alla Chiesa cattolica attraverso il battesimo. Contrariamente alla legge precedente, il can. 1125, n. 1, e il can. 814, n. 1, CCEO richiedono al coniuge cattolico solo la dichiarazione di fare quanto è in suo potere affinché i figli siano battezzati nella Chiesa cattolica. Cioè il legislatore mette in conto la possibilità che la parte cattolica, nonostante tutti gli sforzi, non riesca nell'intento e che i figli siano battezzati non cattolici. Tuttavia, questa nuova disposizione sarebbe inutile se i figli, anche contro la decisione dei genitori, fossero comunque incorporati in una Chiesa *sui iuris* cattolica. Il Direttorio ecumenico del 1993 dà indicazioni esplicite per il caso in cui i figli non vengano battezzati né educati nella Chiesa cattolica⁴². L'iscrizione automatica alla Chiesa cattolica sarebbe un affronto ecumenicamente riprovevole con cui il legislatore oltrepasserebbe i limiti che si è imposto da sé con il can. 11 CIC e il can. 1490 CCEO. Inoltre, tale iscrizione comporterebbe una serie di problemi sia per quanto riguarda i delitti contro la fede sia per quanto riguarda un successivo matrimonio, ordinazione o voto religioso della

mixtes catholiques-orthodoxes, in *Année Canonique*, 46, 2004, pp. 259-268, 261-264; **F.J. MARINI**, *Ipsa Iure Ascription to a Catholic Church sui iuris of Baptized Converts*, in *CLSA*, 2003, pp. 114-116, 114; **D. SALACHAS**, *Lo status giuridico del figlio minore nei matrimoni misti tra cattolici ed ortodossi. Un problema ecclesiologico, giuridico ed ecumenico*, in *Ius canonicum in Oriente et in Occidente (Festschrift Carl Gerold Fürst)*, a cura di H. ZAPP et alii, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2003, pp. 743-758, 749-757; **U. RHODE**, *Alcune questioni circa il motu proprio De concordia inter Codices*, in *Periodica de re canonica*, 108, 2019, pp. 551-589, 565; **A. TANASIYCHUK**, *Il fedele cristiano e il suo stato canonico nella propria Chiesa sui iuris. Questione dell'iscrizione e del passaggio ecclesiastico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 51, 2011, pp. 321-344, 324: "se il padre non è contrario"; **B. ZOTZ**, *Katholisch getauft - katholisch geworden: kanonistische Kriterien für die Zugehörigkeit zur römischen Kirche*, Ludgerus, Essen, 2002, pp. 63-65.

⁴² Art. 151 Direttorio ecumenico del 25 marzo 1993: "Il genitore cattolico, nel compiere il proprio dovere di trasmettere la fede cattolica ai figli, rispetterà la libertà religiosa e la coscienza dell'altro genitore, e avrà cura dell'unità e della stabilità del matrimonio e di conservare la comunione della famiglia. Se, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengono battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico. Tuttavia, non cessa per lui l'obbligo di condividere con i figli la fede cattolica. Tale esigenza rimane e può comportare, per esempio, che egli svolga una parte attiva nel contribuire all'atmosfera cristiana della famiglia; che faccia quanto è in suo potere con la parola e con l'esempio per aiutare gli altri membri della famiglia ad apprezzare i valori peculiari della tradizione cattolica; che coltivi tutte le disposizioni necessarie perché, ben istruito nella propria fede, sia capace di esporla e di discuterne con gli altri; che preghi con la sua famiglia per implorare la grazia dell'unità dei cristiani, com'è nella volontà del Signore".



persona interessata. I diritti dei genitori⁴³ e la libertà di coscienza non sarebbero rispettati. Infine, il percorso della redazione contraddice l'interpretazione nel senso di un'iscrizione automatica⁴⁴.

4.1 - Efficacia anche nella sfera giuridica latina?

Ora si pone la questione se l'opinione della Congregazione per le Chiese Orientali si applichi anche all'ambito del diritto latino. Ciò è di grande importanza per la Germania, poiché in oltre il 40% dei matrimoni contratti in chiesa una parte è cattolica, mentre l'altra appartiene a un'altra denominazione cristiana - di solito quella protestante⁴⁵. Secondo la prassi delle curie diocesane e secondo l'opinione dei canonisti più diffusa in Germania, è la decisione dei genitori che determina a quale Chiesa o comunità ecclesiale appartenga la prole attraverso il battesimo. Un cambiamento di questa posizione giuridica non solo non rispetterebbe la volontà dei genitori, ma causerebbe anche una grave discordia ecumenica. Per esaminare se l'opinione della Congregazione influenzi anche il diritto latino, si devono considerare separatamente il periodo precedente al motu proprio *De concordia inter Codices* e il periodo successivo.

4.2 - La situazione prima del motu proprio *De concordia inter Codices*

Prima del motu proprio *De concordia inter Codices*, solo il CCEO, ma non il CIC, conteneva una disposizione al riguardo. In quel periodo, il vescovo

⁴³ Il diritto all'educazione, compresa la dimensione religiosa, anche se i bambini non vengono educati nella fede cattolica, è fondato nel diritto naturale, cfr. **B.J. BERKMANN**, *Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche*, 2 Bände, LIT Verlag, Wien, 2017, p. 264 s.; **U. RHODE**, *Questioni*, cit., pp. 573 e 575.

⁴⁴ C'è stata una proposta di riformulazione: "Si vero sola mater catholica est, discrete conetur, ut infans ascribatur Ecclesiae ad quam ipsa pertinet, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto". Questa proposta è stata respinta con riferimento al regolamento già esistente nel presente can. 814 1 CCEO (cfr. *Nuntia*, n. 28 del 1989, p. 22). "Cioè, rimanda alla promessa sincera della parte cattolica di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. A mio avviso, questo rinvio lascia chiaro che se, eventualmente, la parte cattolica non riesce a mettere in pratica il suo impegno e i figli sono battezzati fuori dalla Chiesa cattolica, essi non saranno ritenuti cattolici". Cfr. **P. GEFAELL**, *Matrimonio*, cit., pp. 158-159.

⁴⁵ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA**, *Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute. Antwort auf die Fragen im Hinblick auf die Rezeption und Vertiefung der Relatio Synodi im Vorbereitungsdokument für die XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode 2015* (16 aprile 2015), con riferimento alla domanda 39, in https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2015/2015-Synode-Lineamenta2015-Antworten-deutsch.pdf (ultimo accesso 19 gennaio 2022).



di una diocesi tedesca chiese alla Congregazione per le Chiese Orientali a quale Chiesa appartenesse una figlia nata da un matrimonio misto cattolico-ortodosso che aveva ricevuto il battesimo nella Chiesa ortodossa. La Congregazione⁴⁶ si rivolse alla Segreteria di Stato⁴⁷, che a sua volta richiese il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede. Essa, nella sua risposta del 23 luglio 2002, disse che la figlia era cattolica latina⁴⁸. Così, non solo il can. 29, § 1, CCEO, ma anche la relativa interpretazione furono trasferiti alla sfera latina.

Tuttavia, le ragioni addotte nell'appunto della Congregazione per la Dottrina della Fede non sono convincenti. Tra l'altro si sostiene che la parte cattolica è obbligata a provvedere all'educazione cattolica dei figli (can. 226, § 2⁴⁹, e can. 793, § 1)⁵⁰. Tuttavia, non deriva da questo obbligo alcuna ascrizione automatica, perché un obbligo può anche essere violato. Altrimenti la norma penale del can. 1367 CIC⁵¹ (battesimo acattolico) non avrebbe senso.

Un altro argomento della Congregazione fa riferimento al Direttorio ecumenico, che afferma che per il genitore cattolico non cessa l'obbligo di condividere con i figli la fede cattolica, anche se non sono stati battezzati nella Chiesa cattolica⁵². Secondo l'interpretazione della Congregazione "condividere la fede cattolica" equivale ad "appartenere alla Chiesa cattolica". Tuttavia, gli esempi che il Direttorio fornisce successivamente per esplicitare il termine "condividere" non supportano questa interpretazione. Inoltre, il Direttorio parte proprio dal caso in cui il figlio non sia stato battezzato nella Chiesa cattolica.

Infine, la Congregazione sottolinea che, secondo la nuova legge, il fattore determinante per l'ascrizione a una Chiesa non è il rito liturgico in cui qualcuno abbia ricevuto il battesimo⁵³. Ma questa è comunque una

⁴⁶ **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, Nota Prot. n. 3 del 2002 (2 novembre 2002), in *L'inscription dans une Église de droit propre*, cit., p. 416.

⁴⁷ **SEGRETARIA DI STATO**, Lettera n. 510.936 (14 settembre 2002), in *L'inscription dans une Église de droit propre*, cit., p. 415.

⁴⁸ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Risposta, cit., pp. 413-414.

⁴⁹ Comunque, questo canone non si applica, poiché non parla di educazione cattolica, ma solo di educazione cristiana in generale.

⁵⁰ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Appunto 2770/70 (17 settembre 2002), in Risposta, cit., p. 414, n. 3.

⁵¹ Nella versione del motu proprio *Pascite gregem Dei* (23 maggio 2022).

⁵² **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Appunto, cit., n. 4.

⁵³ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Appunto, cit., n. 5.



cosa ovvia, che nessuno contesta. Non può quindi servire come argomento. Il punto controverso è piuttosto se l'iscrizione a una Chiesa sia determinata automaticamente dalla legge oppure dall'intenzione dei genitori. Tuttavia, la Congregazione non affronta nemmeno questa alternativa. Forse c'è un malinteso di genere linguistico alla base del problema. L'espressione tedesca: "Die Eltern lassen ihr Kind katholisch taufen" non vuol dire necessariamente: "I genitori fanno battezzare il loro figlio in un rito liturgico cattolico", ma piuttosto: "I genitori fanno battezzare il loro figlio affinché diventi cattolico". Quindi, la parola "katholisch" non si riferisce al rito, ma al risultato del battesimo. Significa che il battesimo genera un fedele cattolico. Scegliendo il rito liturgico, il ministro che lo applica e l'educazione seguente, i genitori danno soltanto indizi in merito alla loro intenzione. Ma in fin dei conti, ciò che conta è l'intenzione del battezzando rappresentato dai genitori⁵⁴. Contro l'intenzione di diventare cattolici attraverso il battesimo non si diventa cattolici.

In senso stretto, la Congregazione per la Dottrina della Fede, nella sua risposta, afferma solo che la prassi della Congregazione per le Chiese Orientali è conforme alle esigenze della tutela della fede della suddetta prole⁵⁵. Ma ciò non implica che questa sia l'unica prassi possibile conforme alla fede o alla legge. La questione se ci sia una *lacuna iuris* nel CIC è stata lasciata aperta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, facendo riferimento alla competenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi⁵⁶.

Cyril Vasil', l'allora segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, ha presentato una nuova interpretazione di questo caso⁵⁷. Egli non nega il diritto della Chiesa ortodossa di considerare la figlia ortodossa, ma rivendica lo stesso diritto per la Chiesa cattolica. Questo porta a una sorta di doppia appartenenza ecclesiale, simile alla doppia cittadinanza nel diritto statale. In età adulta, il bambino potrà poi scegliere con quale Chiesa identificarsi. Tuttavia, questo approccio di Vasil' è

⁵⁴ R. ALTHAUS, § 16 *Zugehörigkeit zur Kirche*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, a cura di S. HAERING et alii., Friedrich Pustet, Regensburg, 2015, 3^a ed., pp. 268-288, 274; J. PROVOST, *Baptism of an Orthodox by Catholic Priest*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions*, 102, 1997, p. 102; B. ZOTZ, *Katholisch*, cit., p. 70; H. HEIMERL, H. PREE, *Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Eherecht*, Springer, Wien, 1983, p. 204.

⁵⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposta, cit., p. 413

⁵⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Appunto, cit., no. 7.

⁵⁷ B. GONÇALVÈS, *L'inscription dans une Église de droit propre*, Edizioni Orientalia Christiana, Roma, 2018, Entretien avec S. Excellence Monseigneur Cyril Vasil', p. 410 s.



completamente nuovo. Prima di tutto bisognerebbe esaminare dal punto di vista ecclesiologico se una doppia appartenenza ecclesiale e una libera scelta in età adulta siano possibili.

4.3 - La situazione dopo il motu proprio *De concordia inter Codices*

Il motu proprio *De concordia inter Codices* ha introdotto una nuova disposizione nel can. 111, § 2, CIC, così che la questione di una *lacuna iuris* non si pone più. Tuttavia, ora si pone la questione se con questo motu proprio sia stata importata o si sia voluto importare anche l'interpretazione della Congregazione per le Chiese Orientali⁵⁸. Questa ipotesi è supportata dal fatto che il legislatore, consapevole della controversia già esistente, abbia scelto una formulazione ancora più chiara di quella contenuta nel CCEO. Ha staccato il passaggio in questione dal contesto della frase ancora un po' relativizzante del can. 29, § 1, CCEO, lo ha formulato in modo neutro per entrambi i genitori e lo ha messo in particolare evidenza in un paragrafo separato, senza fare alcun riferimento all'altra interpretazione⁵⁹. L'iniziativa e gran parte dei lavori preparatori per il motu proprio sono stati impostati sotto il pontificato di Benedetto XVI⁶⁰, che presiedeva la Congregazione per la Dottrina della Fede come prefetto quando ha confermato l'interpretazione della Congregazione per le Chiese Orientali nel 2002⁶¹. Sabbarese presume che, con il nuovo paragrafo, anche l'interpretazione della Congregazione per le Chiese Orientali sia stata adottata e non esprime riserve in merito⁶². Arrieta, che ovviamente conosce da vicino la genesi del motu proprio⁶³, parla di una

⁵⁸ Cfr. **B. GONÇALVÈS**, *Appartenir à une Église orientale sui iuris. Les avancées de De concordia inter Codices au sujet du processus de l'inscription à une Église de droit proper*, in *L'Année canonique*, LVII, 2016, pp. 211-218, 226; **P. PLATEN**, "Wenn aber nur ein Elternteil katholisch ist, wird das Kind in die Kirche aufgenommen, zu der dieser katholische Elternteil gehört". *Anfragen an die Neufassung von c. 111 CIC*, in *Im Dienste der Gerechtigkeit und Einheit (Festschrift für Heinrich J. F. Reinhardt)*, a cura di R. ALTHAUS et alii, Ludgerus, Essen, 2017, pp. 347-363, 361.

⁵⁹ Marini cercò ancora di interpretare il can. 29, § 1, CCEO alla luce del can. 111 CIC (della precedente versione) nel senso della seconda alternativa (**F.J. MARINI**, *Ascription*, cit., p. 114). Ciò ora non è più possibile.

⁶⁰ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *Articulus explanans litteras apostolicas De concordia inter Codices*, in *Communicationes*, 48, 2016, pp. 448-452, 449.

⁶¹ La risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede è firmata da lui, cfr. **B. GONÇALVÈS**, *L'inscription*, cit., p. 413.

⁶² **L. SABBARESE**, *Commento*, cit., p. 603.

⁶³ **J.I. ARRIETA**, *Articulus*, cit., p. 449.



riaffermazione ("riafferma"⁶⁴) di questo criterio di appartenenza e si compiace del chiarimento. D'altra parte, però, concede che questo

“criterio generale adottato non pare possa essere generalizzato in modo assoluto a tutti i figli di matrimoni misti, ad esempio se i figli vengono deliberatamente battezzati ed educati in una Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica”⁶⁵.

Tale parere potrebbe implicare che in realtà è l'intenzione dei genitori a essere importante dopo tutto. Ciò corrisponderebbe alla prassi canonistica in Germania. Per di più, la decisione deliberata dei genitori riguardo all'appartenenza ecclesiale dei loro figli non costituisce affatto l'eccezione, ma la regola⁶⁶.

Il motu proprio *De concordia inter codices* ha inserito nel CIC una ulteriore disposizione in cui ovviamente conta l'intenzione dei genitori: Il bambino, battezzato da un ministro cattolico su richiesta dei genitori cristiani non cattolici (can. 868, § 3, CIC), viene incorporato nella chiesa o comunità ecclesiale non cattolica dei genitori⁶⁷. Perché questo non può valere anche se solo uno dei genitori non è cattolico e i genitori si decidono a favore di sua appartenenza ecclesiale?

Tuttavia, l'interpretazione possibile e promettente dell'Arrieta non viene ripresa dalla più recente lettera della Congregazione per le Chiese Orientali del 22 giugno 2020⁶⁸, che risponde a una richiesta dell'Incaricato della Conferenza episcopale tedesca per i fedeli orientali cattolici del 2 dicembre 2019. Questa risposta chiarisce che “i figli nati da matrimonio misto, indipendentemente dal fatto del loro Battesimo nella Chiesa ortodossa, appartengono alla Chiesa cattolica”. Aggiunge che “tale prassi corrisponde alle esigenze della tutela della fede dei suddetti figli” e ripete gli argomenti della Congregazione per la Dottrina delle Fede risalenti all'anno 2002. Secondo quanto riportato nell'introduzione, questa lettera riguarda solo i figli che non hanno ancora raggiunto l'età di 14 anni.

⁶⁴ J.I. ARRIETA, *Articulus*, cit., p. 450.

⁶⁵ Cfr. J.I. ARRIETA, *De Concordia inter Codices. Testo e contesto del Motu Proprio*, in *La costante sollecitudine per la concordanza*, a cura di G. INCITTI, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 13-33, 20.

⁶⁶ Cfr. U. RHODE, *Questioni*, cit., pp. 560 s.

⁶⁷Cfr. S. HAERING, *Das päpstliche Motu proprio De concordia inter Codices (2016)*, in *Von Barmherzigkeit und Recht will ich singen (Festschrift für Andreas Weiß)*, a cura di B.S. ANUTH et alii, Friedrich Pustet, Regensburg, 2020, pp. 209-234, 218.

⁶⁸ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Prot. n. 214/2015 [non pubblicato].



Questa lettera, tuttavia, lascia un po' perplessi. Continua a sostenere che manchi nel CIC una disposizione corrispondente al can. 29, § 1, CCEO ma che la stessa cosa possa essere derivata dal can. 112, § 1, n. 3 CIC. Questo canone riguarda anche i matrimoni misti, ma una costellazione completamente diversa, cioè il passaggio della parte cattolica a un'altra Chiesa *sui iuris*, che viene seguita anche dai figli. Si tratta quindi di cambiare la Chiesa *sui iuris*, non la confessione religiosa. Si presume che i figli siano già cattolici e passino solamente a un'altra Chiesa *sui iuris*. Trarre da questo canone conclusioni concernenti la prima ascrizione a una Chiesa come risultato del battesimo non sembra convincente. Inoltre, la Congregazione per le Chiese Orientali sostiene nella sua lettera che il can. 111 CIC non tratta esplicitamente il caso dei figli di un matrimonio misto. Ci si chiede di cos'altro si occupi il can. 111, § 2, CIC se non dei figli di un matrimonio misto. Se "solo un genitore è cattolico", questo è un matrimonio misto! Solo nella versione precedente al 2016 mancava una disposizione parallela nel CIC. Non si può certo supporre che la Congregazione per le Chiese Orientali nella sua lettera del 2020 non fosse a conoscenza dell'emendamento a mezzo del motu proprio *De concordia inter codices del 2016*. Tuttavia, il numero di protocollo 214/2015 lascia perplessi. In ogni caso, si evince dalla lettera che la Congregazione per le Chiese Orientali applica la sua interpretazione del can. 29, § 1, CCEO anche alla sfera giuridica latina, addirittura per quanto riguarda la situazione giuridica prima del 2016. Ci si deve però domandare se tale Congregazione abbia in generale la competenza di interpretare il CIC⁶⁹.

A ogni modo, è prevedibile che questa interpretazione non sarà recepita in Germania. La Congregazione per le Chiese Orientali non fa alcun riferimento alla forma più frequente di matrimoni misti in Germania, cioè i matrimoni cattolico-protestanti, e in ogni caso non avrebbe la competenza per farlo. Probabilmente in Germania continuerà a esistere la precedente consuetudine, radicata nella prassi e dottrina canonistica⁷⁰. Alla luce degli argomenti convincenti⁷¹ provenienti dalla sistematica del diritto, dalla *mens legislatoris* e dal diritto naturale, non si può negare la ragionevolezza di questa consuetudine (cfr. can. 24, § 2,

⁶⁹ Alla Congregazione per le Chiese Orientali spettano le materie concernenti le Chiese orientali (art. 56 *Pastor Bonus*).

⁷⁰ Cfr. U. RHODE, *Questioni*, cit., pp. 570-572.

⁷¹ Al contrario, la pratica giuridica della Curia Romana è solo un mezzo di interpretazione subordinato (cfr. can. 19 CIC).



CIC)⁷². Altrimenti, la parte non cattolica dovrebbe essere informata già prima di contrarre un matrimonio misto che i figli saranno ascritti automaticamente alla Chiesa cattolica, indipendentemente dalla volontà dei genitori. Inoltre i figli dovrebbero essere iscritti nei registri battesimali cattolici anche se sono stati battezzati in una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica⁷³. Questo, però, non avverrà in futuro. Sarebbe in contraddizione con la legge statale tedesca⁷⁴ e con gli accordi interconfessionali⁷⁵. Per esempio, le indicazioni dell'Arcidiocesi di Friburgo i. Br. sul nuovo can. 111, § 2, CIC dicono chiaramente:

"Questa norma si applica solo se tali genitori fanno battezzare il loro figlio nella confessione cattolica. Per la decisione preliminare se il bambino verrà battezzato nella confessione cattolica o in quella dell'altro genitore, la situazione giuridica rimane invariata"⁷⁶.

5 - Conclusioni

⁷² Gefaell considera incoerente considerare tali figli come cattolici in forza di un'interpretazione troppo letterale del can. 29, § 1, CCEO e ora anche del can. 111, § 2, CIC (P. GEFAELL, *Commenti al M.P. "De Concordia inter codices"*, in *Ius Ecclesiae* 29, 2017, pp. 159-174, 162). Secondo lui, entrambe le disposizioni dovrebbero essere intese come rivolte "semplicemente ad indicare quale sarà la concreta Chiesa *sui iuris* di ascrizione nei casi in cui il figlio sia stato almeno educato in Chiesa cattolica con la volontà che sia cattolico" (P. GEFAELL, *Commenti*, cit., p. 163). Egli è dell'opinione che le risposte della Congregazione per le Chiese Orientali non devono essere generalizzate. Tuttavia, nel frattempo sono disponibili un certo numero di risposte identiche, per cui si deve parlare di una linea di interpretazione coerente.

⁷³ Cfr. P. GEFAELL, *Commenti*, cit., p. 162; U. RHODE, *Questioni*, cit., p. 571.

⁷⁴ Cfr. § 1 Gesetz über die religiöse Kindererziehung [legge sull'educazione religiosa dei bambini].

⁷⁵ Cfr. P. PLATEN, *Elternteil*, cit., p. 359 s. Per esempio: *Gemeinsame Vereinbarung zwischen der evangelischen Kirche im Rheinland und dem Erzbistum Köln sowie den Bistümern Aachen, Essen, Münster und Trier zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe* (26 marzo 1996), n. 6, in <https://www.kirchenrecht-ekir.de/pdf/2915.pdf> (ultimo accesso 19 gennaio 2022).

⁷⁶ ARCIDIOCESI DI FREIBURG, *Hinweise zu den Änderungen des Codex' Iuris Canonici im Tauf- und Kirchenzugehörigkeitsrecht sowie im Eherecht durch das Motu proprio "De Concordia inter Codices" vom 31. Mai 2016*, in *Amtsblatt für die Erzdiözese Freiburg*, 26, 2016, pp. 448-450, 448. Testo originale tedesco: "Diese Norm kommt nur dann zur Anwendung, wenn ein solches Elternpaar sein Kind katholisch taufen lässt. Für die vorgängige Entscheidung, ob das Kind katholisch oder in der Konfession des anderen Elternteiles getauft wird, bleibt die Rechtslage unverändert".



I cattolici orientali affrontano nella diaspora molte difficoltà in termini etnici, culturali, linguistici e sociali. Quando si aggiungono incertezze di natura canonistica, la loro situazione diventa ancora più difficile. L'iscrizione a una Chiesa e la valida amministrazione dei sacramenti sono prerequisiti elementari da cui dipendono molte altre decisioni. Non ci dovrebbero essere dubbi su questi punti. Per il futuro, non sono poche le sfide da superare.